

13 DIC. 2017

Prot. N. 1173 **CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER L'INCARICO DI DIRETTORE
GENERALE DELLA SOCIETA' SISPI - ITALIAPREVIDENZA S.p.a.**

TRA

la Società SISPI – ITALIAPREVIDENZA S.p.a. in persona dell'Amministratore unico, prof. Pietro Garibaldi, con sede in Roma, Via Carlo Spinola 11 (nel prosieguo Società)

E

Il dott. Piero Matteo Ezio Lauriola (nel prosieguo Direttore generale), nato [REDACTED], [REDACTED] data [REDACTED] ROMA, [REDACTED] [REDACTED], domiciliato per la carica presso la sede legale della Società in Via Carlo Spinola 11.

PREMESSO CHE

- Il Testo Unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 ed il decreto legislativo 27 giugno 2017 n. 100, ha ridisciplinato l'intera materia delle società a partecipazione pubblica;
- Lo Statuto della Società, approvato dall'Assemblea straordinaria in data 31 luglio 2017, in attuazione delle disposizioni contenute nel predetto Testo Unico ha qualificato la Società *in house* ed ha previsto che la governance sia affidata ad un Amministratore unico con poteri di indirizzo generale, mentre la gestione operativa, in esecuzione delle direttive del socio e dell'Amministratore unico, sia affidata ad un Direttore generale;
- L'art. 19 del predetto Statuto prevede che il Direttore generale viene nominato dall'Amministratore unico, che ne determina le attribuzioni, le facoltà ed i compensi;
- Con determinazione n. 2 del 13.12.2017 l'Amministratore unico ha nominato il dott. Piero Matteo Enzo Lauriola Direttore generale della Società, trasmessa al socio ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, al fine di realizzare il cd. "controllo analogo" di cui all'art. 4 dello Statuto stesso;
- L'art. 19 del citato decreto legislativo n. 175/2017 stabilisce che ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato dell'impresa, secondo quanto previsto alla normativa vigente e dai contratti collettivi;
- Il trattamento normativo e previdenziale applicabile al Direttore generale è quello previsto dal CCNL per i dirigenti delle imprese del settore terziario, della distribuzione e dei servizi,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1) Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto

2) Oggetto

Il Direttore generale è tenuto ad esercitare le funzioni stabilite dall'art. 19 dello Statuto sociale di cui in premessa, nonché ogni altra funzione connessa all'attività di gestione disciplinata da norme di legge e di regolamento.

Il Direttore generale, nell'ambito delle predette attribuzioni, ha il potere di rappresentare la Società verso l'esterno ed in giudizio nonché l'uso della firma sociale.

3) Obblighi del Direttore generale

Il Direttore generale è tenuto a svolgere la propria attività a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore della Società, assumendo ogni connessa responsabilità anche alla luce delle disposizioni di cui al decreto legislativo n.175\2016.

Il Direttore generale risponde all'Amministratore unico del raggiungimento degli obiettivi fissati dal medesimo e dal socio unico INPS, della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite, nonché dell'equilibrio economico e finanziario della Società; il rispetto degli obiettivi gestionali è verificato periodicamente dall'Amministratore unico e in sede di bilancio consuntivo. L'esito negativo di tale verifica comporta la decadenza della nomina e la risoluzione del presente contratto.

Il Direttore generale assume, altresì, tutti gli obblighi d'informazione posti a carico della Società nei confronti dell'Amministratore unico e del socio unico INPS.

4) Durata

Il presente contratto decorre dal 18 dicembre 2017 con scadenza al 30 aprile 2018 ed è rinnovabile.


5) Trattamento normativo e previdenziale

Ai fini del trattamento normativo e previdenziale, si applica il CCNL per i dirigenti delle imprese del settore terziario, della distribuzione e dei servizi.

6) Trattamento economico

Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, al Direttore generale è attribuito il trattamento economico lordo onnicomprensivo di euro 22.000,00 (ventiduemila/00).

Il trattamento economico del Direttore generale è integrato di una somma pari ad € 1.835,00 (milleottocentotrentacinque\00), in relazione alla specifica competenza e qualificazione professionale posseduta.



Le somme di cui ai commi precedenti sono corrisposte, in misura di pari importo, con cadenza mensile.

Al Direttore generale spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento delle attività inerenti alle funzioni, nei limiti e secondo le modalità stabilite dai regolamenti interni della Società.

7) Quota variabile

Il trattamento economico può essere integrato di un'ulteriore quota, non superiore al 10% del trattamento stesso e corrisposto in correlazione al raggiungimento dei risultati di gestione ottenuti e alla realizzazione degli obiettivi assegnati e accertati dall'Amministratore unico.

8) Obblighi di riservatezza – Normativa anticorruzione e Trasparenza

Il Direttore generale, fermo restando il rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 196/2003 e s.m.i., è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni e comunicazioni relative a provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa derivare danno per la Società ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

Il Direttore generale si impegna inoltre al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 190 del 6.11.2012 e s.m. e i; al decreto legislativo n. 231 dell'8.6.2001 e s.m. e i. ed al decreto legislativo n.33 del 14.3.2013 e s.m. e i. in materia di anticorruzione e trasparenza.

9) Estinzione del rapporto

Il contratto è deve intendersi risolto nei casi previsti dal presente contratto, dal CCNL di cui al punto 5 e dalla legge.


In caso di risoluzione anticipata del contratto a norma del presente articolo, nonché per qualsiasi altra giusta causa che comporti la decadenza della carica di Direttore generale, nulla è dovuto da parte della Società a titolo di indennità di recesso .

In caso di recesso anticipato da parte del Direttore generale, salva la possibilità delle parti di addivenire alla risoluzione consensuale del presente contratto, è fatto obbligo allo stesso di dare preavviso di almeno 60 giorni precedenti alla data di effettiva cessazione dall'incarico.

In caso di mancato preavviso, il Direttore generale è tenuto al pagamento alla Società di una penale pari al compenso a lui spettante per il periodo di mancato preavviso.

10) Rinvio

Per quanto non previsto espressamente nel presente contratto, si rinvia alla disciplina di cui al CCNL per i dirigenti delle imprese del settore terziario, della distribuzione e dei servizi, nonché alla disciplina del codice civile.



11) Negoziazione del contratto

Le parti dichiarano di aver stipulato il presente contratto a seguito di integrale negoziazione di ogni clausola dello stesso e di essere perfettamente consapevoli del loro contenuto.

12) Foro competente

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente contratto, nonché allo svolgimento dell'incarico, sarà competente il foro di Roma.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, 13/12/2017

IL DIRETTORE GENERALE



L'AMMINISTRATORE UNICO

